

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03674 Gebhard: Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle erogazioni in conto investimento effettuate nell'ambito di concessioni per la costruzione e gestione di opere pubbliche	70
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	75
5-03676 Laffranco: Misure di sostegno tributario in favore di giovani professionisti	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	76
5-03677 Sberna: Rimodulazione del <i>bonus</i> IRPEF con l'introduzione di un criterio di favore per le famiglie con figli	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	78
5-03678 Pesco: Problematiche relative ad un immobile in locazione in cui hanno sede gli uffici di Catania dell'Agenzia delle entrate	72
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	79
5-03679 Busin: Regime di accisa applicato ai carburanti utilizzati dalle imbarcazioni per il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne	72
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	80

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi. Atto n. 106 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
---	----

RISOLUZIONI:

7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	74
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

AVVERTENZA	74
------------------	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.35.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare lo svolgimento delle interrogazioni 5-03675 Causi e 5-03680 Paglia, al fine di disporre di più compiuti elementi di risposta. Segnala come il motivo della richiesta di rinvio risiede nella difficoltà, che in alcuni casi gli uffici del Ministero preposti incontrano, a reperire e predisporre gli elementi di risposta nei tempi molto brevi che intercorrono tra la presentazione e lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

Marco CAUSI (PD) accoglie la richiesta di rinvio dello svolgimento della propria interrogazione, chiedendo tuttavia che, nella prossima settimana, il proprio gruppo possa svolgere, oltre ad un'interrogazione a risposta immediata, anche un'interrogazione a risposta ordinaria in Commissione.

Dichiara inoltre la disponibilità del PD a valutare tutte le soluzioni organizzative che possano consentire al Governo di dare risposta ad uno strumento, quello delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione, che costituisce un'ottima tradizione della Commissione Finanze, attraverso il quale i deputati possono esercitare in modo rapido ed efficace la loro attività di sindacato ispettivo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, alla luce della richiesta del Governo e concordi i presentatori, le interrogazioni 5-03675 Causi e 5-03680 Paglia saranno svolte in altra seduta.

5-03674 Gebhard: Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle erogazioni in conto investimento effettuate nell'ambito di concessioni per la costruzione e gestione di opere pubbliche.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto essa chiarisce, nei termini generali, la questione affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

5-03676 Laffranco: Misure di sostegno tributario in favore di giovani professionisti.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ringrazia il Viceministro per la risposta puntuale ed esaustiva alla questione posta dall'interrogazione.

In particolare, evidenzia come l'atto di sindacato ispettivo fosse volto essenzialmente a verificare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione del regime fiscale di vantaggio, previsto dal decreto-legge n. 98 del 2011 a favore dei contribuenti di piccole dimensioni aventi meno di 35 anni che accertino un fatturato annuo non superiore a 30.000 euro, innalzando la soglia di fatturato massima

per accedere a tale regime fiscale a 50 o 60.000 euro, anche senza modificare il requisito anagrafico dei 35 anni.

Sottolinea infatti come, in un quadro di congiuntura economica tanto negativo come quello attuale, e a fronte di una pressione fiscale elevata a carico di imprese e lavoratori autonomi, il predetto strumento di agevolazione fiscale abbia dispiegato effetti molto positivi.

Dichiara quindi come la sua soddisfazione rispetto alla risposta fornita sia direttamente proporzionale all'impegno con il quale Governo interverrà concretamente e in tempi rapidi sul tema, anche nell'ambito della discussione del disegno di legge di stabilità per il 2015, al fine di rafforzare e estendere l'ambito di applicazione di tale strumento agevolativo.

In questi contesto ritiene infatti che, a fronte delle ripetute dichiarazioni del Presidente del Consiglio di voler attuare misure a sostegno dell'economia, il predetto regime fiscale di vantaggio rappresenti una misura che si è dimostrata nei fatti valida ed efficace e andrebbe, quindi, sostenuta.

Preannuncia quindi la presentazione di una risoluzione, sulla quale auspica si possa registrare la più ampia condivisione da parte di tutte le forze politiche, al fine di destinare una quota delle risorse finanziarie disponibile ad uno strumento certamente utile per il Paese.

Daniele PESCO (M5S), in merito alla questione posta dall'atto di sindacato ispettivo, evidenzia come gli organi di stampa riportano la notizia che il Governo sarebbe intenzionato a elevare dal 5 al 15 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva prevista dal predetto regime fiscale di vantaggio.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di integrare la risposta, fornendo ulteriori dati relativi agli effetti finanziari che deriverebbero dal solo incremento della soglia di fatturato per accedere al regime fiscale di vantaggio, senza invece modificare gli altri parametri per la fruizione di tale regime.

Con riferimento alla questione sollevata dal deputato Pesco, sottolinea come il

Governo non abbia alcuna intenzione di incrementare l'aliquota del 5 per cento dell'imposta sostitutiva applicabile ai soggetti che fruiscono del citato regime. In tale contesto evidenzia come l'Esecutivo sia intenzionato ad avvalersi pienamente di tale strumento di sostegno, ma che non sia stato ancora deciso quale debba essere lo strumento legislativo più adatto per intervenire in materia.

Carla RUOCCO (M5S) rileva come uno degli aspetti che caratterizzano il regime fiscale di vantaggio sia quello della temporalità della sua applicazione: ritiene, invece, che occorra prevedere uno strumento di sostegno tributario alle imprese avente carattere strutturale, ampliando inoltre la platea dei destinatari di tale misura.

5-03677 Sberna: Rimodulazione del *bonus* IRPEF con l'introduzione di un criterio di favore per le famiglie con figli.

Mario SBERNA (PI) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale intende superare l'iniquità insita nel fatto il *bonus* IRPEF degli 80 euro previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014 non tiene in alcun conto dei carichi familiari.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mario SBERNA (PI) ringrazia il Viceministro per la risposta, rilevando come la stabilizzazione del *bonus* IRPEF introdotto per il solo 2014 dal decreto-legge n. 66 del 2014 potrebbe essere realizzata attraverso una proposta emendativa al disegno di legge di stabilità di origine parlamentare: in tale contesto ribadisce l'esigenza di introdurre in tale misura agevolativa un criterio di favore per le famiglie con figli, al fine di introdurre un concreto sostegno in favore della natalità, che in Italia si sta riducendo sempre più.

5-03678 Pesco: Problematiche relative ad un immobile in locazione in cui hanno sede gli uffici di Catania dell’Agenzia delle entrate.

Daniele PESCO (M5S) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulia GRILLO (M5S) rileva come il problema sollevato dall’interrogazione riguarda, nello specifico, la collocazione degli uffici di Catania dell’Agenzia delle entrate, ma si inquadri in un quadro molto più generale, relativo alla corretta gestione degli immobili pubblici e delle locazioni passive per la collocazione degli uffici pubblici. In tale contesto, l’interrogazione evidenzia come il ricorso alla locazione di immobili di privati, piuttosto che ad immobili già di proprietà pubblica, si sia rilevata inadeguata. A tale proposito sottolinea come ulteriori possibilità di utilizzo di immobili pubblici potrebbero essere fornite dalle disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto «Sblocca Italia», relative alla valorizzazione degli immobili in uso da parte dell’Amministrazione della Difesa.

Segnala quindi come una problematica analoga a quella indicata dall’atto di sindacato ispettivo riguarda la sede dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), la quale ha chiesto all’Agenzia del demanio di poter disporre di un immobile pubblico, in luogo dell’unità immobiliare in locazione attualmente utilizzata, ricevendo tuttavia, anche in questo caso, una risposta negativa.

Sottolinea altresì come non risultino rispettate le regole di trasparenza sulla gestione degli immobili pubblici e delle locazioni passive previste dalla disciplina vigente.

Si dichiara quindi non del tutto soddisfatta della risposta, riservandosi di intervenire ulteriormente sulla questione e

auspicando che il lavoro svolto finora su tali temi possa produrre finalmente frutti concreti.

5-03679 Busin: Regime di accisa applicato ai carburanti utilizzati dalle imbarcazioni per il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne.

Filippo BUSIN (LNA), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Filippo BUSIN (LNA) ringrazia per l’esauriente risposta, rilevando, tuttavia, come il tema posto dalla sua interrogazione non riguarda tanto il corretto recepimento delle direttive comunitarie in materia di accise sui carburanti, quanto, piuttosto, l’effetto distorsivo sul mercato determinato dalle differenti interpretazioni della normativa europea in materia che i diversi Stati membri hanno dato nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.

Evidenzia, infatti, come tale situazione stia determinando una violazione della parità concorrenziale tra gli operatori che svolgono attività di trasporto passeggeri nelle acque interne italiane, particolarmente inaccettabile nell’ambito dell’area dell’Euro, a vantaggio degli operatori di quei Paesi che possono avvalersi di un regime di accisa più favorevole sui carburanti impiegati.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell’economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

C. 2621 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri era stato illustrato il contenuto del provvedimento.

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, rileva l'estrema esiguità dei profili di competenza della Commissione Finanze recati dal provvedimento, proponendo di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il Viceministro Casero aveva preannunciato la presentazione di un emendamento del Governo sui temi dell'autoriciclaggio, che, tuttavia, al momento non è stato presentato.

Il Viceministro Luigi CASERO ribadisce l'intenzione del Governo di presentare un proprio emendamento sui temi dell'autoriciclaggio, chiedendo quindi che la Commissione non proceda nell'esame del provvedimento fino a quando non sarà stata presentata tale proposta emendativa.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

Atto n. 106.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, come stabilito in precedenza, l'esame dello schema di decreto legislativo

riprenderà quando il relatore avrà formulato la sua proposta di parere sul provvedimento, rispetto alla quale potranno essere presentate proposte di modifica o proposte alternative di parere.

In tale contesto propone, concorde la Commissione, di chiedere alla Presidenza della Camera una proroga di 20 giorni del termine per l'espressione del parere, che altrimenti scadrebbe domani, 2 ottobre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 1° ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 settembre scorso.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come il tema della riforma della riscossione coattiva affrontato dalla risoluzione in discussione costituisca uno degli oggetti della delega per la riforma del sistema fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014. In tale contesto sottolinea come il Governo abbia recepito l'impulso sotteso all'atto di indirizzo, impegnandosi pertanto ad affrontare prossimamente tale questione.

Marco CAUSI (PD) evidenzia come la propria risoluzione non preveda un impegno preciso a carico del Governo, ma chieda quest'ultimo di riferire su una serie di questioni fondamentali per la riforma del sistema della riscossione coattiva. In

tale prospettiva sarebbe interessante se l'Esecutivo chiarisse in Commissione la sua posizione sugli aspetti elencati nella risoluzione, al fine di chiarire al Parlamento il senso del lavoro in corso su questi temi.

Sottolinea, infatti, come il Governo e le forze che lo sostengono debbano impegnarsi in tale attività riformatrice, non essendo sufficiente limitarsi a rigettare l'ipotesi, certamente inaccettabile, di soppressione di Equitalia, contenuta nella proposta di legge del MoVimento 5 Stelle C. 2299 Cancellieri, respinta sia in Commissione sia in Assemblea nel luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, suggerisce di rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana, nel corso della quale il Governo potrebbe svolgere una prima illustrazione della propria posizione sui temi oggetto della risoluzione.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta del Presidente, rilevando come occorra prevedere un adeguato spazio di discussione in Commissione su tali temi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00452 Pagano: Stabilizzazione e rafforzamento degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

ALLEGATO 1

5-03674 Gebhard: Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle erogazioni in conto investimento effettuate nell'ambito di concessioni per la costruzione e gestione di opere pubbliche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante evidenzia che la remunerazione del concessionario per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica « fredda » (studentato), ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006, viene di norma suddivisa in:

1) contributo della stazione appaltante sul costo di costruzione;

2) canone di disponibilità residuale da versare periodicamente dalla stazione appaltante;

3) canone di servizio da versare periodicamente dalla stazione appaltante;

4) ricavo risultante dallo sfruttamento economico da parte del concessionario.

In relazione agli importi di cui alla prime tre voci la stazione appaltante deve corrispondere al concessionario anche l'IVA.

Ciò premesso, tenuto conto dell'esigenza da parte della stazione appaltante di quantificare le risorse da destinare al singolo intervento, l'Onorevole interrogante, in particolare, chiede se in caso di concessione per la costruzione e gestione di un'opera pubblica, per le erogazioni in conto investimento (contributo della stazione appaltante sul costo di costruzione e canone di disponibilità residuale da versare periodicamente dalla stazione appaltante), l'aliquota agevolata del 10 per cento

sia applicabile indipendentemente dal momento dell'erogazione, ossia in fase di costruzione o dopo il collaudo.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente giova osservare che, attesa la genericità della fattispecie rappresentata e in assenza di riferimenti a specifici accordi contrattuali, non risulta facile fornire una risposta circostanziata al quesito dell'Onorevole interrogante.

Comunque, in linea generale, deve precisarsi che possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento, ai sensi del punto 127 *quinquies* della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somme erogate a titolo di partecipazione al costo dell'opera, nel presupposto che l'opera stessa rientri tra quelle specificamente richiamate nella disposizione agevolativa in esame. Al verificarsi del tale presupposto, non rileva il momento di effettiva erogazione delle somme (in fase di costruzione o successivamente), come chiarito nella risoluzione n. 395/E del 27 dicembre 2002 richiamata dall'Onorevole interrogante.

Diversamente, non beneficiano dell'aliquota agevolata scontando il regime IVA loro proprio le somme non correlate alla realizzazione dell'opera, in quanto versate dalla stazione appaltante al altro titolo (quale, ad esempio, quello per la gestione del servizio).

ALLEGATO 2

5-03676 Laffranco: Misure di sostegno tributario in favore di giovani professionisti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti nell'evidenziare le caratteristiche del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, rilevano che detto regime, che ha assorbito il regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, produce effetti positivi per le nuove imprese nell'attuale contesto economico e finanziario caratterizzato dal perdurare della crisi economica.

Per tale ragione auspicano un intervento legislativo volto ad ampliare, già nella prossima legge di stabilità, i requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio per introdurre misure di rilancio a favore dei giovani professionisti e, in senso più ampio, dei lavoratori autonomi nonché favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro ovvero di chi intende aprire per la prima volta una partita Iva o consolidare attività svolte in forma occasionale o precaria, con particolare riguardo alla fase di *start up*.

A tal fine ritengono utile:

innalzare a 50.000 o 60.000 euro la soglia dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime, attualmente fissata a 30.000 euro;

allungare il periodo di applicazione del regime a 10 anni (attualmente fissato

a 5 anni) con l'eliminazione di qualsiasi vincolo anagrafico (oggi stabilito a 35 anni d'età).

Gli interroganti ritengono, inoltre, che sia necessario che l'Amministrazione delle Finanze puntualizzi che il regime vigente può essere applicato, a prescindere da vincoli anagrafici, per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività, salva la norma di favore che consente a coloro che, allo scadere del quinquennio, non hanno compiuto ancora 35 anni, di prorogarne l'applicazione fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In ordine all'auspicio di intervenire con una disposizione normativa da inserire in seno alla legge di stabilità, al momento, è possibile solo rappresentare che eventuali interventi in materia costituiscono oggetto di quanto previsto all'interno della legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente la delega affidata al Governo per l'attuazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. In particolare, l'articolo 11, comma 1, della citata legge detta una serie di criteri e principi generali a cui il legislatore dovrà attenersi al fine di operare una generale revisione dell'imposizione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo nell'ambito della quale è prevista, alla lettera *b*) del medesimo comma 1, anche l'istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di dimensioni minime nonché di regimi agevolati che prevedano il pagamento forfetario di

un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto.

In ordine all'altro quesito, con cui si chiedono chiarimenti in merito al periodo di applicazione del regime di cui trattasi, in relazione al requisito anagrafico, l'Agenzia delle Entrate rappresenta che con la circolare n. 17 del 2012, par. 2.1, è stato chiarito che «il regime fiscale di vantaggio può essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi di imposta successivi. Coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto trentacinque anni, possono prolungare l'applicazione del regime fino al

periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età». Analoghe indicazioni sono contenute nella guida al contribuente, rinvenibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, nella quale viene specificato che «Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d'imposta di inizio dell'attività. I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno.».

Infine, nella tabella di seguito riportata si indicano agli effetti finanziari derivanti dalle proposte in esame nell'ipotesi che le stesse entrino in vigore al partire dall'anno d'imposta 2015.

Proposta 1: Applicazione dell'attuale regime dei minimi (a tutte le partite IVA fino a 30000 euro di fatturato) con rimozione dei limiti anagrafici (35 anni) e raddoppio dei limiti temporali (10 anni).

	2015	2016	2017	2018	2019	2120	dal 2021
Totale	-0,7	-65,7	-104,9	-144,6	-183,9	-222,5	-196,9

in milioni di euro

Proposta 2: incremento della soglia di fatturato per accedere al regime in esame, da 30.000 euro e 50000 euro, con rimozione dei limiti anagrafici (35 anni) e raddoppio dei limiti temporali (10 anni).

	2015	2016	2017	2018	2019	2120	dal 2021
Totale	3,9	-569,5	-400,8	-440,5	-479,8	-518,4	-492,8

in milioni di euro

ALLEGATO 3

5-03677 Sberna: Rimodulazione del *bonus* IRPEF con l'introduzione di un criterio di favore per le famiglie con figli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante auspica una rimodulazione del cosiddetto *bonus* Irpef, introdotto dall'articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che tenga conto del «fattore famiglia», al fine di non penalizzare i nuclei monoreddito e quelli più numerosi, oltreché gli incapienti.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, ha adottato misure volte a ridurre il cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati, mediante il riconoscimento a detti lavoratori di un credito (cosiddetto *bonus*). In particolare, l'articolo 1 del citato decreto-legge prevede il riconoscimento del credito per l'anno 2014 in via automatica da parte dei sostituti d'imposta qualora l'imposta lorda

dei redditi di lavoro dipendente e di alcune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione di lavoro spettante.

L'importo del credito è stabilito nella misura di 640 euro per i possessori di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, mentre, nel caso del superamento di detto limite, il credito si riduce progressivamente, fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia di 26.000 euro.

Il citato decreto-legge n. 66 del 2014 disciplina l'incentivo in argomento quale misura transitoria.

In proposito, è opportuno rappresentare che nell'ambito della legge di stabilità per il 2015, considerate le risorse disponibili, si cercherà di rendere strutturale la misura agevolativa, approfondendo nel contempo la possibilità di interventi agevolativi a favore delle famiglie.

ALLEGATO 4

5-03678 Pesco: Problematiche relative ad un immobile in locazione in cui hanno sede gli uffici di Catania dell’Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Nella città di Catania l’Agenzia delle Entrate utilizza, per i propri fini istituzionali, due porzioni dell’immobile ubicato in via Monsignor Domenico Orlando. Tale fabbricato è stato di proprietà dell’INPDAP fino al 1° gennaio 2003.

Successivamente, secondo le disposizioni in materia di privatizzazione e dismissione degli immobili dello Stato, detto immobile è stato inserito nel processo di cartolarizzazione degli immobili pubblici ed è stato venduto all’asta. I lotti comprendenti le palazzine che ospitavano gli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia del territorio sono stati aggiudicati alle società VIR immobiliare e EL.P.I Spa.

In seguito al cambio di proprietà, le due Agenzie, che già utilizzavano i fabbricati in questione, hanno stipulato due nuovi contratti di locazione con decorrenza 1° gennaio 2003. Al termine del primo sessennio (31 dicembre 2008), i citati contratti sono stati rinnovati con rinegoziazione dei canoni e scadenza 31 dicembre 2014.

All’approssimarsi della suddetta scadenza, la Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate della Sicilia, nel rispetto della normativa vigente e della procedura per le locazioni adottata dall’Agenzia delle entrate, ha avviato le attività previste per l’eventuale rinnovo dei contratti di locazione, manifestando alla parte proprietaria la volontà di diminuire gli spazi locati con riduzione proporzionale del canone e abbattimento del 15 per cento previsto

dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica, la cosiddetta *spending review* e richiedendo all’Agenzia del Demanio e agli Enti Territoriali la disponibilità di immobili di proprietà pubblica, con esito negativo.

In data 10 giugno 2014 la predetta Direzione Regionale ha inoltre avviato un’indagine di mercato pubblica, estesa ai Comuni limitrofi a Catania per individuare uno o più fabbricati idonei ad ospitare gli Uffici in questione. Nonostante l’ampliamento dell’ambito territoriale e la possibilità di proporre locali di dimensioni più contenute, idonei a soddisfare in modo frazionato le esigenze dell’Agenzia delle entrate, anche questa indagine ha avuto esito negativo.

L’unica offerta è stata presentata dalla Vir Immobiliare per una porzione dello stesso fabbricato utilizzato all’attualità con un canone ampiamente superiore ai valori di riferimento dell’O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare) della zona di riferimento. L’Agenzia ha, quindi, ritenuto non idonea l’offerta e si è riservata di riprendere le trattative con la proprietà al fine di ridurre le superfici utilizzate e rinegoziare il canone di locazione.

Auspicando il reperimento di immobili, possibilmente di proprietà pubblica, da adibire a sedi degli Uffici di Catania, si precisa che lo schema contrattuale adottato dall’Agenzia prevede per il conduttore la facoltà di recedere *ad nutum* dal contratto di locazione con semplice preavviso di sei mesi, in modo da consentire all’Agenzia, stante il costante monitoraggio del mercato immobiliare, di esercitare tale diritto in caso di reperimento sul mercato di soluzioni locative meno onerose.

ALLEGATO 5

5-03679 Busin: Regime di accisa applicato ai carburanti utilizzati dalle imbarcazioni per il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante preso atto dei chiarimenti resi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in occasione della risposta fornita all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-03619, con riguardo all'applicazione del punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, lamenta che alcune imprese aventi sede in altri Stati membri svolgono l'attività commerciale di trasporto passeggeri in acque interne italiane rifornendosi di carburante nel territorio nazionale ma beneficiando dell'esenzione dell'accisa nello Stato di residenza.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, giova precisare quanto segue.

Qualora uno Stato membro ha ritenuto di avvalersi della facoltà riconosciuta dall'articolo 15, par. 1, lett. f), della direttiva 2003/96/CE agevolando o esentando i prodotti energetici utilizzati per la navigazione nelle acque interne, con esclusione della navigazione da diporto, le imprese hanno titolo in quello Stato Membro al beneficio, allorché effettuino lì i loro rifornimenti per lo svolgimento della predetta attività di navigazione.

Naturalmente quel beneficio non potrebbe competere alle imprese di quello

Stato membro laddove le stesse si rifornissero di carburante in un diverso Stato membro che non ha ritenuto di esercitare la facoltà di cui al menzionato articolo 15, par. 1 lett. f) (come l'Italia). È infatti in quest'ultimo Stato che l'imposta è divenuta esigibile per effetto dell'immissione in consumo, conseguentemente solo questo Stato membro potrebbe eventualmente rimborsarla non altri.

Per quanto riguarda il riferimento al servizio di navigazione commerciale svolto lungo il Po e nella laguna di Venezia dalla compagnia francese *CroisiEurope Travel* e per il quale a detta dell'Onorevole interrogante la predetta compagnia beneficerebbe dell'esenzione dall'accisa in base alla normativa francese, si osserva che le acque della laguna di Venezia rientrano nelle acque marine comunitarie, pertanto le imbarcazioni che vi effettuano navigazione commerciale, tra cui rientrano evidentemente le navi da crociera, siano esse nazionali siano esse comunitarie, hanno diritto, per i rifornimenti di carburante effettuati all'esenzione di cui a punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, che per questo specifico profilo della navigazione nelle acque marine comunitarie dà attuazione all'esenzione obbligatoria di cui all'articolo 14, par. 1 lett. c), della direttiva 2003/96/CE.